



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00413/2024

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2024, presentato, in data 20 marzo 2024, dalla A.S.D. Castiglione del Lago contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la A.S.D. Ellera Calcio, il Comitato Regionale Umbria FIGC - LND e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) per l'annullamento della decisione assunta dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Umbria, pubblicata sul C.U. n. 159 del 14 marzo 2024, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo C.R., pubblicata sul C.U. n. 147 del 1° marzo 2024, che ha deliberato la sanzione sportiva della perdita della gara Ellera Calcio - Castiglione del Lago con il risultato di 0-3 a carico della società Castiglione del Lago.

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 4 giugno 2024.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Piero Floreani

Depositato in Roma, in data 4 giugno 2024.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face